

OGGETTO: C.C.R.I.L. SETTORE METALMECCANICA ARTIGIANATO (mecc. 001) - SALARIO CONSOLIDATO ANNO 2003

L'ultimo integrativo regionale del settore metalmeccanica artigianato, stipulato in data 17 luglio 2001, stabilisce che al termine del periodo di vigenza contrattuale (ovvero 31 dicembre 2002) deve essere consolidata una quota del premio di risultato, pari a 154,94 € annui, al 4° livello dell'inquadramento contrattuale; non viene più erogato, invece, il premio di risultato effettivo, ovvero quello caratterizzato da un sistema di indici / indicatori, così come previsto dal CCRIL stesso..

L'avvicinarsi di tale scadenza rende necessario puntualizzare una serie di interpretazioni/orientamenti relativi alle modalità di applicazione di questa clausola contrattuale.

Le note che seguono sono la sintesi delle decisioni assunte in uno specifico incontro regionale, svoltosi in dicembre 2002, cui hanno partecipato i responsabili regionali delle associazioni di comparto del settore metalmeccanica, il responsabile regionale relazioni sindacali e i responsabili degli uffici contrattualistica provinciali.

In base ai livelli parametrali utilizzati dalle parti sociali per determinare gli importi dei salari variabili annui, il premio di risultato consolidato per l'anno 2003, livello per livello e senza alcuna distinzione tra i comparti dell'autoriparazione, della meccanica di produzione e dell'installazione di impianti, è il seguente:

livelli	parametri	Importo annuo
1	149	230,86
2	134	207,62
2b	119	184,38
3	108	167,33
4	100	154,94
5	91	140,99
6	78	120,85

Tale premio di risultato consolidato deve essere erogato unitamente alle retribuzioni del mese di giugno 2003.

I criteri per il riconoscimento del diritto al premio consolidato e le modalità di erogazione sono le seguenti:

- *ai dipendenti in forza nel mese di **giugno 2003**, deve essere erogato l'intero premio annuale consolidato, riferito al **periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2003**, in base all'inquadramento contrattuale e per gli importi riportati in tabella, nel caso in cui gli stessi fossero già in forza al 31 dicembre 2002 o fossero stati assunti nel periodo ricompreso tra il 1 e il 16 gennaio 2003;*
- *nel caso l'assunzione avvenga nel corso del 1° semestre 2003, il valore del premio consolidato deve essere riconosciuto **pro quota mensile** (la frazione di mese superiore a 15 giorni si considera come mese intero), per il periodo gennaio-giugno 2003, anticipando, comunque anche in questa ipotesi, quanto maturerebbe nel secondo semestre luglio-dicembre 2003;*
- *ai lavoratori licenziati / dimessi **da gennaio 2003 a maggio 2003** dovranno essere liquidati i dodicesimi di competenza;*
- *nel caso in cui un lavoratore in forza il 30 giugno 2003, interrompa il rapporto di lavoro successivamente, si dovrà operare unitamente all'ultima retribuzione utile, una trattenuta di importo pari ai mesi non lavorati dell'anno 2003, per i quali già si era percepita l'anticipazione con la retribuzione del mese di giugno 2003;*

ESEMPIO: un lavoratore di 4° livello ha ricevuto con le retribuzioni del mese di giugno 2003 l'importo previsto, ovvero 154,94 € lordi; nel caso in cui si dimetta successivamente, ad esempio il 6 novembre 2003, occorrerà operare, con la retribuzione relativa il mese di novembre, una trattenuta pari a 2/12 del premio corrisposto (quello relativo ai mesi di novembre e dicembre 2003).

In quest'esempio la trattenuta sarà pari a:

€ 154,94 : 12 = € 12,91

€ 12,91 × 2 = € 25,82

- *nel caso in cui un lavoratore venga assunto successivamente all'erogazione del salario consolidato (ovvero mese di giugno) e per il quale non si sia interrotto il rapporto di lavoro in corso di anno, il salario consolidato verrà corrisposto per dodicesimi con la retribuzione del mese di dicembre (erogata in gennaio).*
- *ai fini del riconoscimento del salario variabile, per i lavoratori assunti o dimessi/licenziati in corso d'anno, si considera come mese lavorato la frazione dello stesso, superiore ai 15 giorni di calendario.*
- *i valori del salario variabile non incidono su nessun istituto contrattuale diretto o differito, con la sola eccezione del trattamento di fine rapporto;*
- *per gli apprendisti, l'importo del salario variabile deve essere calcolato in funzione della percentuale di retribuzione in essere al momento dell'erogazione (mese di giugno 2003);*
- *per i lavoratori con orario di lavoro ridotto, l'importo del salario variabile deve essere computato proporzionalmente al proprio orario di lavoro;*
- *ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato il salario variabile deve essere riconosciuto per dodicesimi, in base ai mesi lavorati;*
- *ai lavoratori in affitto deve essere riconosciuto proporzionalmente ai periodi lavorati, da parte dell'agenzia di lavoro interinale da cui sono dipendenti;*
- *ai fini della maturazione del salario variabile sono utili tutte le giornate di assenza eccetto quelle dovute a causa del servizio militare o civile e delle aspettative non retribuite in genere.*

Infine, è necessario sottolineare come questo premio di risultato "consolidato" per l'anno 2003, non può usufruire della cosiddetta "decontribuzione", prevista per i premi determinati dalla contrattazione collettiva di secondo livello (territoriale o aziendale), mancando allo stesso almeno due dei presupposti previsti dalla legge, ovvero l'incertezza rispetto al raggiungimento dei risultati e la variabilità dell'importo.